

STATUTO

CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO GORGONZOLA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: NOVARA NO VIA ANDREA COSTA
5/C

Numero REA: NO - 121943

Codice fiscale: 00305470031

Forma giuridica: CONSORZIO

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-05-2017 - Statuto completo	2
--	---

Allegato “B” al n. 36771/16012 di Repertorio

**CONSORZIO PER LA TUTELA DEL
FORMAGGIO GORGONZOLA**

STATUTO

ART. 1

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituito, ai sensi degli artt. da 2602 a 2615 –bis- c.c. e dell'art. 14 della L. 21/12/99 n. 526, un Consorzio volontario tra i soggetti inseriti nel sistema di controllo del formaggio DOP Gorgonzola che viene denominato
“Consorzio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola”.

ART. 2

SEDE

Il Consorzio ha sede in Novara.
Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio può istituire e, altresì, modificare o sopprimere sedi secondarie, nonché filiali e agenzie e rappresentanze sia in territorio nazionale che all'estero.

ART. 3

DURATA

La durata del Consorzio è stabilita fino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata a termine di legge.

ART. 4

SCOPI

Il Consorzio non ha scopi di lucro.

Il Consorzio ha lo scopo di:

- Ottenere il riconoscimento del Mipaaf;
- Tutelare e vigilare sull'uso della DOP Gorgonzola; promuovere ogni utile iniziativa intesa a salvaguardarne la tipicità e le caratteristiche peculiari da ogni abuso, concorrenza sleale, contraffazione, uso improprio della DOP, comportamenti vietati dalla legge;
- Promuovere la conoscenza della DOP in tutti i mercati;
- Valorizzare il prodotto;
- Informare i consumatori con tutti i mezzi ed iniziative;
- Curare gli interessi generali della DOP Gorgonzola.

In particolare il Consorzio:

- Può avanzare proposte di modifica del disciplinare della DOP Gorgonzola;
- Può definire programmi di miglioramento qualitativo e strutturale;
- Può presentare i piani di regolazione dell'offerta di formaggio DOP ‘Gorgonzola’ ai sensi dell'art. 150 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 (Regolamento unico OCM) e del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 0015164 del 12 ottobre 2012;
- Collabora col Mipaaf alla vigilanza, tutela e salvaguardia della DOP a mezzo di agenti vigilatori;

- Collabora con l'U.E., lo Stato Italiano, Regioni, Province Autonome, Enti pubblici e privati, e con l'organismo di controllo della DOP per la migliore valorizzazione e tutela della DOP stessa mettendo a disposizione la propria organizzazione;
- Attua iniziative pubblicitarie e promozionali per incrementare notorietà e consumo;
- Partecipa ad Associazioni, Società ed Enti aventi scopi analoghi, similari e comunque utili al raggiungimento degli scopi sociali;
- Detiene il marchio collettivo identificativo della DOP e lo concede in uso a quanti aventi diritto.
- Provvede all'apposizione del logo costitutivo della DOP sul formaggio, prodotto dai soggetti, soci e non soci, immessi nel sistema di controllo dell'Organismo autorizzato previa indicazione di quest'ultimo.
- Può predisporre piani, progetti, regolamenti, proposte e studi finalizzati al miglioramento tecnico, igienico-sanitario aziendale.

ART. 5

DEFINIZIONE DEL PRODOTTO E ZONA DI PRODUZIONE

Le caratteristiche della DOP Gorgonzola e la sua zona di produzione sono stabilite dal Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, dal Regolamento (CE) 104/2009 della Commissione del 3 febbraio 2009 e successive modifiche nell'ambito del Regolamento (UE) n. 1151/12 del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modifiche.

ART. 6

SOCI

Hanno diritto di essere ammessi a far parte del Consorzio di Tutela, tutti i soggetti della filiera del formaggio Gorgonzola inseriti nel sistema di controllo previsto dall'Organismo di controllo autorizzato o, in sua mancanza, dall'autorità pubblica designata, e così identificati:

a) Gli allevatori produttori di latte, aventi l'allevamento ubicato all'interno della zona di produzione, il cui latte sia destinato alla produzione di formaggio DOP Gorgonzola. I produttori di latte soci delle cooperative produttrici di Gorgonzola sono da queste rappresentati. E' consentito l'accesso al Consorzio, in maniera singola o associata, purché su specifica delega dei singoli. La delega non è prevista per le cooperative di primo grado. Le aziende dovranno rilasciare all'associazione specifica delega scritta di rappresentanza.

b) I caseifici, con stabilimento ubicato all'interno della zona di produzione, produttori di formaggio DOP Gorgonzola.

I caseifici cooperativi che trasformano in formaggio DOP Gorgonzola latte conferito dagli allevatori produttori soci rappresentano i due elementi della filiera, allevatori produttori di latte e caseifici produttori di formaggio.

c) I soggetti che acquistano e stagionano il formaggio DOP Gorgonzola fino alla conclusione del previsto termine di stagionatura, con magazzino ubicato all'interno della zona di produzione e/o che effettuano il porzionamento secondo quanto previsto dal disciplinare di produzione.

I Caseifici produttori di formaggio che effettuano direttamente la stagionatura/porzionatura del formaggio DOP Gorgonzola, per la loro quota

di prodotto stagionato, rappresentano i due elementi della filiera, caseifici e stagionatori.

Tutti i soci devono dimostrare di avere la disponibilità del prodotto e di essere assoggettati a verifica da parte dell'Organismo di controllo competente.

ART. 7

DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda scritta di ammissione deve essere inoltrata al Consiglio d'Amministrazione precisando la/le categorie d'associazione: - allevatori produttori di latte; - caseifici produttori di formaggio; - stagionatori/porzionatori, con il versamento della quota sociale e la presentazione dei documenti che comprovino il possesso dei requisiti necessari per l'ammissione.

Il Consiglio d'Amministrazione del Consorzio decide in merito. In caso di diniego motivato e scritto, l'escluso può far ricorso entro 30 giorni al Collegio Arbitrale.

Se la richiesta è fatta da società o persona giuridica, alla domanda deve essere unita copia della delibera dell'organo sociale che l'ha autorizzata.

ART. 8

OBBLIGHI DEI SOCI

I soci hanno l'obbligo di:

- a) osservare lo Statuto e i regolamenti approvati in conformità dello stesso e di attenersi alle delibere prese dagli Organi Sociali;
- b) versare la quota sociale e i contributi stabiliti a norma del presente Statuto;
- c) di apporre i contrassegni e i marchi consortili su tutte le forme di formaggio DOP Gorgonzola prodotto;
- d) di consentire l'attività di vigilanza, che il Consorzio riterrà di esercitare per l'accertamento del rispetto delle norme dello Statuto o dei Regolamenti ad esclusione di quelle demandate all'Organo di Controllo;
- e) è fatto espresso divieto ai soggetti Consorziati di fare uso, depositare, far depositare registrare in qualsiasi modo, sia in Italia che in qualsiasi altro territorio, marchi e/o altri segni distintivi, ivi compresi nomi a dominio, che possano in qualsiasi modo usurpare, imitare, evocare, richiamare o comunque confondersi o recare confusione con la denominazione "Gorgonzola", i marchi e gli altri segni distintivi di cui il Consorzio è titolare.

Le sanzioni per la mancata osservanza degli obblighi di cui sopra saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 9

DIRITTI DEI SOCI

L'appartenenza al Consorzio dà diritto al Consorziato:

- a) a partecipare all'attività sociale utilizzando i programmi predisposti dal Consorzio;
- b) a godere delle assistenze e dei vantaggi previsti dal presente Statuto.

ART. 10

RECESSO, DECADENZA ED ESCLUSIONE

Il consorziato può recedere dal Consorzio in qualsiasi momento con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata alla sede legale del Consorzio, fermo restando l'obbligo di corrispondere quote e contributi maturati fino nell'esercizio in corso.

In ogni caso di recesso il recedente non ha alcun diritto alla restituzione né della quota sociale né del contributo associativo versati, né alcun diritto alla liquidazione del valore della quota di patrimonio consortile.

La decadenza è deliberata dal Consiglio d'Amministrazione nei confronti del consorziato che abbia perduto i requisiti per l'ammissione di cui all'art. 7 e non osservi gli obblighi di cui all'art. 8.

Tale delibera dovrà essere adottata entro 6 mesi dall'avvenuto accertamento della perdita dei requisiti di socio.

La dichiarazione di decadenza ha efficacia dal 31 dicembre dell'anno in cui la decadenza è stata pronunciata a norma dei commi precedenti ed il decaduto è tenuto a corrispondere le quote e i contributi maturati fino al 31 dicembre predetto.

Il consorziato può essere escluso dal Consorzio con delibera del Consiglio d'Amministrazione quando:

- a) commetta gravi inadempienze o violazioni dello Statuto o dei Regolamenti e quando, con la sua condotta nello svolgimento dell'attività che interessa gli oggetti del Consorzio, rechi pregiudizio al prestigio del Consorzio stesso o ne danneggi l'opera;
- b) sia moroso per oltre sei mesi nel pagamento delle quote, dei contributi e di quanto, a qualunque titolo, dovuto al Consorzio;
- c) sia dichiarato fallito.

Contro le decisioni di decadenza e d'esclusione è possibile presentare ricorso entro 30 giorni al Collegio Arbitrale, la cui decisione è inappellabile.

Il socio escluso dovrà risarcire eventuali danni accertati. In ogni caso il socio decaduto o escluso non ha alcun diritto alla restituzione né della quota sociale né del contributo associativo versati, né alcun diritto alla liquidazione del valore della quota di patrimonio consortile.

In ogni caso di risoluzione del rapporto associativo il consorziato deve assolvere tutti gli obblighi anche finanziari assunti e in sospeso, ancorché il rapporto si risolva in corso di esercizio.

ART. 11 **PATRIMONIO CONSORTILE**

Il patrimonio del Consorzio è costituito:

- a) dalla quota sociale del valore di Euro 100 (cento) per socio, da versarsi nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea Ordinaria può deliberare ulteriori aumenti delle quote di capitale sociale sulla scorta delle esigenze finanziarie e patrimoniali del Consorzio, fissandone i criteri, le modalità e l'ammontare, che possono essere differenziati per le varie categorie di soci;
- b) dai contributi volontari e di incoraggiamento versati in conto capitale dai consorziati e da terzi, Enti pubblici e privati, e da eventuali donazioni o lasciti;
- c) dai beni acquistati con i contributi versati in conto capitale.

ART. 12

RISORSE DI GESTIONE

Alle necessità di gestione si provvede con:

- a) il Contributo associativo annuale dovuto dai consorziati;
- b) i Contributi per la gestione dell'attività di tutela, promozione e valorizzazione della DOP Gorgonzola, ivi compresi i contributi per l'esercizio delle attività di tutela relative al marchio collettivo che identifica il formaggio DOP Gorgonzola;
- c) i proventi derivanti da eventuali servizi resi ai consorziati a norma di regolamento;
- d) i Contributi in conto gestione di Enti pubblici o privati.

L'Entità dei contributi di cui alla lettera b), primo periodo, è determinata in maniera proporzionale alle quantità di prodotto controllato e/o certificato dall'Organismo di Controllo; l'entità di tali contributi non può essere superiore alle rispettive percentuali di rappresentanza stabilite nel successivo art. 17, pari rispettivamente al 66% per la categoria dei caseifici produttori, al 24% per la categoria degli stagionatori/porzionatori e al 10% per la categoria degli allevatori produttori di latte destinato a formaggio DOP Gorgonzola.

Le quote dei contributi di cui alla lettera b), primo periodo, relative alle categorie degli allevatori produttori di latte e degli stagionatori/porzionatori, non coperte, gravano esclusivamente sui caseifici produttori del formaggio Gorgonzola.

La quota dei contributi di cui alla lettera b), primo periodo, relativa alla categoria dei caseifici produttori, è ripartita, ai sensi del DM del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 410, del 12 settembre 2000, su tutti i soggetti compresi nella categoria medesima, anche se non aderenti al Consorzio.

ART. 13

ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio consortile si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 14

ORGANI DEL CONSORZIO

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e la Giunta Esecutiva;
- c) il Collegio dei Sindaci;
- d) il Collegio Arbitrale.

ART. 15

ASSEMBLEA

Rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni vincolano tutti i soci ancorché se dissenzienti e/o non intervenuti.

L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria:

- Approva il bilancio consuntivo;
- Nomina il Consiglio di Amministrazione;
- Nomina il Collegio Sindacale e suo Presidente;

- Approva i Regolamenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- Delibera su altri oggetti sottoposti all'esame;
- Approva e modifica il disciplinare;

L'Assemblea Straordinaria:

- Approva e modifica lo Statuto;
- Approva i piani di regolazione dell'offerta di formaggio DOP 'Gorgonzola' ai sensi dell'art. 150 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 (Regolamento unico OCM) e del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 0015164 del 12 ottobre 2012;
- Proroga la durata del Consorzio;
- Nomina e stabilisce i poteri dei liquidatori;
- Delibera negli altri casi di legge.

Le modifiche allo Statuto e ai Regolamenti diventano efficaci dopo l'approvazione del Mipaaf.

ART. 16

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, e quando ne faccia richiesta il Collegio Sindacale o almeno un terzo dei consorziati, precisando gli argomenti. L'avviso, a mezzo lettera raccomandata, deve contenere giorno, ora e luogo della prima e dell'eventuale seconda convocazione, fissata in giorno diverso, con indicazione degli argomenti da trattare.

In caso di motivate esigenze, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata anche entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione per materia di competenza e quando ne faccia richiesta il Collegio Sindacale o almeno un terzo dei Soci precisando gli argomenti. L'avviso, a mezzo lettera raccomandata, deve contenere giorno, ora e luogo della prima e dell'eventuale seconda convocazione, fissata in giorno diverso, con indicazione degli argomenti da trattare.

ART. 17

INTERVENTO DEI SOCI

Possono intervenire all'Assemblea i soci iscritti nel Libro dei Soci.

I soci hanno diritto di voto se iscritti al Libro dei Soci da almeno 3 mesi.

Il socio può delegare altro socio a mezzo delega scritta, firmata da lui o dal legale rappresentante, in caso di socio ente giuridico, e consegnata al Presidente dell'Assemblea prima dell'inizio.

Ogni socio non può avere più di due deleghe.

Il socio può farsi rappresentare in Assemblea da persona da lui designata purché ciò risulti da documentazione scritta e firmata dal legale rappresentante consegnata al Presidente dell'Assemblea prima dell'inizio.

In caso di società o associazioni, la delega è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Ogni socio ha diritto al voto per la/le categorie della filiera rappresentate in proporzione alla quantità di formaggio DOP Gorgonzola prodotto, di formaggio DOP Gorgonzola stagionato, di latte destinato alla produzione di formaggio DOP Gorgonzola.

In proporzione alle quantità di prodotto rappresentate ogni socio può avere voti per ogni categoria della filiera che rappresenta. Per ciascuna categoria, i voti sono rapportati come segue:

66% ai caseifici produttori di formaggio DOP Gorgonzola;

24% agli stagionatori/porzionatori di formaggio DOP Gorgonzola;

10% agli allevatori produttori di latte destinato a formaggio DOP Gorgonzola; questo, se tutte le ditte appartenenti alla filiera produttiva della DOP sono associate.

Le percentuali sopra indicate si riducono proporzionalmente, limitatamente ad ogni singola categoria, nel caso di mancata adesione di parte dei soggetti della filiera.

Le votazioni avvengono, di norma, per alzata di mano, ma può essere richiesta la votazione per scheda. I dati necessari al calcolo dei citati valori sono annualmente forniti al Consorzio dall'organo di controllo autorizzato per la DOP o avallati dallo stesso.

Sulla base dei dati sopracitati vengono calcolati dal Consorzio prima dell'Assemblea, e comunque una volta l'anno, i valori di voto dei singoli soci il cui totale viene rapportato a 100%.

L'apposito Regolamento, approvato dall'Assemblea, fissa le norme per l'intervento dei soci.

ART. 18 MAGGIORANZE

L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza di Soci presenti e/o rappresentati e delibera con la maggioranza dei voti; l'Assemblea Ordinaria, in seconda convocazione, è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti e/o rappresentati; l'Assemblea Straordinaria, in seconda convocazione, è valida con la presenza di almeno un terzo dei Soci presenti e/o rappresentati; l'Assemblea Ordinaria, in seconda convocazione, delibera con il consenso del voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati; l'Assemblea Straordinaria, in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti o rappresentati.

Delle delibere di Assemblea viene redatto, a cura del Segretario, un verbale che sarà firmato dal Segretario stesso e dal Presidente dell'Assemblea.

ART. 19 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice Presidente o da altra persona nominata dall'Assemblea.

L'Assemblea nomina un Segretario verbalizzante, anche non socio, e due scrutatori, qualora necessari.

ART. 20 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione eletto dall'Assemblea, composto di un numero di membri, variabili da 9 a 21, scelti tra i Soci o persone dagli stessi designati, come previsto all'art. 17.

L'Assemblea ne determina il numero, assicurando la rappresentanza delle categorie interessate: caseifici, stagionatori/porzionatori e allevatori produttori di latte.

Nel riparto degli Amministratori da eleggere, ai sensi dell'art. 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154, nell'elenco dei candidati al Consiglio di Amministrazione, almeno un terzo dei candidati deve appartenere al genere meno rappresentato. Nel caso di mancata presentazione di appartenenti al genere meno rappresentato si procederà all'elezione dei candidati presenti nella lista, previa esplicita verbalizzazione della situazione fattuale di effettiva mancanza di candidati eleggibili appartenenti al genere meno rappresentato.

Le disposizioni del presente articolo si applicano per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo al 25 agosto 2017.

Per il primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo al 25 agosto 2017, almeno un quinto dei candidati deve appartenere al genere meno rappresentato. Nel caso di mancata presentazione di appartenenti al genere meno rappresentato si procederà all'elezione dei candidati presenti nella lista, previa esplicita verbalizzazione della situazione fattuale di effettiva mancanza di candidati eleggibili appartenenti al genere meno rappresentato.

La durata in carica dei Consiglieri è di 3 anni; i consiglieri uscenti sono rieleggibili.

Se nel corso del mandato viene a mancare un consigliere, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sua sostituzione con un membro della medesima categoria; la cooptazione è sottoposta a ratifica alla prima Assemblea.

Il Consigliere così nominato resta in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Il Consigliere che risulta assente alle convocazioni del Consiglio di Amministrazione per tre volte consecutive, salvo per motivi di salute, perde la carica di Consigliere; la posizione vacante, viene cooptata con il primo socio non eletto presente nella lista dei soci votati, il quale fornirà il nominativo che lo rappresenterà in seno al C.d.A..

Il Consigliere rappresentante del soggetto associato, non in regola con il pagamento relativamente ai contributi, ivi compreso il contributo associativo, dall'inizio delle azioni legali per il recupero del credito, perde la carica di Consigliere; la posizione vacante, viene cooptata con il primo socio non eletto, presente nella lista dei soci votati, il quale fornirà il nominativo che lo rappresenterà in seno al C.d.A..

Nell'elezione del Consiglio di Amministrazione si dovrà fare in modo che le categorie dei soci siano rappresentate, salvo i necessari arrotondamenti, con la stessa proporzione dei valori di voto Assembleari.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere invitati con diritto di parola, ma non di voto, esperti di settore individuati di volta in volta dal Presidente, ed il Presidente Onorario, il quale deve essere socio del Consorzio.

ART. 21

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E RELATIVE DELIBERAZIONI

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio Sindacale.

La convocazione a mezzo lettera, dovrà indicare data, ora, luogo e argomenti da trattare e dovrà essere spedita almeno 8 giorni prima della data per posta ordinaria o, nel caso di comprovata urgenza, con preavviso di 2 giorni per mezzo di fax, telegramma o posta elettronica al domicilio di ciascun consigliere.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Il Consiglio si reputa regolarmente convocato anche senza le formalità suddette, quando siano presenti tutti i suoi componenti.

Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

ART. 22

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - SPETTANZE

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare un gettone di presenza o emolumenti.

ART. 23

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio, senza eccezione di sorta, ed in particolare sono ad esso riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi del Consorzio, che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservate all'Assemblea dei soci.

In particolare:

- Convoca l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria;
- Cura l'esecuzione delle delibere Assembleari;
- Nomina il Presidente e i Vice Presidente;
- Nomina la Giunta Esecutiva;
- Delibera in merito all'ammissione, recesso e decadenza e sull'eventuale esclusione dei soci;
- Deposita la situazione patrimoniale prevista dal C.C.;
- Predisporre il bilancio consuntivo;
- Predisporre il bilancio preventivo ed il relativo riparto dei costi tra i soggetti della filiera, da sottoporre, se richiesto, all'approvazione Ministeriale;
- Assume e licenzia il personale stabilendone mansioni, retribuzioni e inquadramento;
- Fissa i contributi di cui all'art. 12;
- Propone modifiche al disciplinare di produzione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria;
- Propone modifiche allo Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria;
- Approva programmi di miglioramento qualitativo e strutturale;
- Segnala al Mipaaf l'organo di controllo della DOP di cui all'art. 37 del Regolamento (UE) N. 1151/12;

- Propone i piani di regolazione dell'offerta di formaggio DOP 'Gorgonzola' ai sensi dell'art. 150 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 (Regolamento unico OCM) e del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 0015164 del 12 ottobre 2012 da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria;
- Delibera sulle azioni giudiziarie attive o passive, transigere e compromettere in arbitri, comprare o vendere immobili, rinunciare ad ipoteche legali, acconsentire iscrizioni, cancellazioni, fare operazioni con debito pubblico, con la Cassa Depositi e Prestiti e con ogni altro ufficio sia pubblico che privato; delibera sui casi di violazione dello Statuto, delibere, regolamenti;
- Compie tutte le operazioni necessarie al raggiungimento degli scopi sociali.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare specifici compiti al Presidente o ai Vice Presidente o ad uno o più Consiglieri.

ART. 24

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Consiglio di Amministrazione alla sua prima costituzione e ad ogni rinnovo elegge, fra i suoi membri un Presidente e due Vice Presidente.

Il Presidente è il legale rappresentante del Consorzio di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di assenza o impedimento la rappresentanza spetta al Vice Presidente più rappresentativo;

La firma sociale spetta al Presidente ed in caso di assenza o impedimento ai Vice Presidente secondo quanto sopra espresso.

In caso di urgenza il Presidente può assumere delibere su materie di competenza del Consiglio di Amministrazione, tali delibere devono essere sottoposte alla ratifica, nella prima riunione valida, del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere da Pubblica Amministrazione o da privati pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo rilasciandone liberatoria quietanza.

La firma sociale può essere delegata anche ad uno o più consiglieri o a procuratori per l'esecuzione di particolari incarichi, tanto congiuntamente che separatamente e potrà, per l'esecuzione dei suoi deliberati, affidare speciali incarichi ai propri membri e anche a consulenti particolarmente competenti per ogni singolo settore.

ART. 25

GIUNTA ESECUTIVA

Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri ad una Giunta Esecutiva composta dal Presidente, dai Vice Presidente e da un minimo di due sino ad un massimo di quattro membri nominati dal Consiglio nel proprio seno, rispettando la rappresentatività fissata per il Consiglio stesso.

La Giunta Esecutiva può essere convocata per deliberare su argomenti di competenza del Consiglio di Amministrazione che rivestono carattere di urgenza.

Le delibere devono essere sottoposte alla ratifica, nella prima riunione valida, del Consiglio di Amministrazione.

ART. 26
COLLEGIO SINDACALE

L'Assemblea nomina tre Sindaci effettivi, di cui uno in qualità di Presidente del Collegio, nonché due Sindaci supplenti.

Almeno un Sindaco effettivo ed un Sindaco supplente sono iscritti nel Registro dei revisori contabili.

I Sindaci possono essere scelti anche fra i non soci, durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

I Sindaci effettivi sono invitati a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione, della Giunta Esecutiva e alle Assemblee e spetta loro un compenso stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Al Collegio Sindacale oltre che il controllo legale, viene affidato anche il controllo contabile del Consorzio.

ART. 27
COLLEGIO ARBITRALE

Le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci ed il Consorzio in relazione all'interpretazione ed attuazione del presente Statuto e dei Regolamenti applicativi, nonché quelle derivanti da deliberazioni e/o atti dell'Assemblea e degli Organi di amministrazione, ivi incluse le controversie che abbiano per oggetto la validità di delibere assembleari e degli altri Organi di amministrazione, nonché le controversie che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, e tutte le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti, saranno decise da un Collegio Arbitrale, con sede a Novara, composto da tre membri, nominati dal Presidente del Tribunale di Novara. L'arbitrato è rituale e gli arbitri giudicheranno in conformità alle norme di cui agli artt. 816*bis* e seguenti c.p.c.. In ogni caso, il Collegio Arbitrale dovrà pronunciare il lodo entro 90 (novanta) giorni dalla data dell'ultima accettazione della nomina ad arbitro in ordine di tempo. Il Collegio provvederà, inoltre, alla liquidazione delle spese e degli onorari spettanti agli arbitri ai sensi dell'art. 814, secondo comma, c.p.c.. E' fatta salva la possibilità di adire l'autorità giudiziaria ordinaria per le materie che non possono formare oggetto di convenzione d'arbitrato.

ART. 28
LIBRI SOCIALI

Sono libri obbligatori:

1. Libro dei soci;
2. Libro delle adunanze dell'Assemblea;
3. Libro delle adunanze del Consiglio di Amministrazione;
4. Libro delle adunanze della Giunta Esecutiva;
5. Libro delle adunanze del Collegio Sindacale.

ART. 29
STATUTO E REGOLAMENTI

L'attività operativa del Consorzio può essere disciplinata anche da Regolamenti applicativi formulati dal Consiglio di Amministrazione, approvati dall'Assemblea Ordinaria.

Lo Statuto ed i Regolamenti applicativi sono sottoposti alle Autorità Pubbliche competenti per la necessaria approvazione.

In ogni caso i Regolamenti applicativi non possono modificare il disciplinare di produzione né tanto meno lo Statuto presente.

ART. 30 SANZIONI

In caso di violazione dello Statuto, dei Regolamenti e delle delibere il Consiglio di Amministrazione può comminare sanzioni e richiedere il risarcimento del danno patrimoniale e morale arrecato al Consorzio.

ART. 31 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento verrà nominato un liquidatore.

La nomina del liquidatore e le modalità di liquidazione sono stabilite dall'Assemblea osservando le disposizioni di legge.

L'Assemblea medesima delibera in ordine ai criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione del Consorzio nonché in ordine alla destinazione del patrimonio consortile.

ART. 32 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espresso nel presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile ed ogni altra disposizione di legge in materia.

f.to: Renato Invernizzi

Pierluigi Scalamogna (Impronta Sigillo Notarile)

